

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CERINI

Nella seduta del 28/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel novembre 2009, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario attuale resistente. Estinto anticipatamente il finanziamento a distanza di meno di tre anni (e precisamente nel 2012), l'intermediario provvedeva ad effettuare conteggio estintivo, con parziale riduzione delle somme computate inizialmente a debito. Ritenendo le somme così quantificate in sede di estinzione del prestito non congrue, la ricorrente domandava con successivo reclamo la restituzione di Euro 1.292,46 *“al netto dello storno operato su conto estintivo”* a titolo di commissioni *“finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 11/2012 a 12/2016”*.

Ricevuto riscontro negativo alla propria richiesta, la ricorrente si risolveva in data 22.01.2014 a presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, al quale ha chiesto di condannare l'intermediario alla restituzione di *“commissioni finanziarie ed accessorie , nonché del premio assicurativo”* per complessivi Euro 1.446,85, oltre alla restituzione delle quote insolute addebitate nel conteggio estintivo e relative alle mensilità di novembre e dicembre 2012.



In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente ha innanzitutto esposto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle richieste di parte ricorrente ritenendosi mero firmatario del contratto di finanziamento in qualità di semplice mandatario di altra società.

Nel merito, l'intermediario resistente ha osservato come la richiesta formulata in ricorso sia da ritenersi giuridicamente ed economicamente infondata, *“posto che se accolta si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che la ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato”*. Invero, l'accoglimento dell'istanza di rimborso equivarrebbe, secondo l'intermediario, alla restituzione di una quota del capitale finanziato; in conseguenza di ciò *“l'ente erogatore del prestito si troverebbe a rilevare una perdita sul credito (...)”*.

Relativamente alla richiesta di restituzione delle due rate insolute relative alle mensilità di novembre e dicembre 2012, inizialmente computate a debito della ricorrente, l'intermediario rileva che le stesse sono già state rimborsate mediante *“assegno circolare non trasferibile n. [...] per un importo di Euro 277,00 emesso in data 25.03.2013 dal [...] e intestato alla ricorrente”*; a comprova allega documentazione bancaria, relativa a copia dell'assegno emesso in favore della ricorrente stessa. L'intermediario fa, altresì, presente che in base alle verifiche effettuate sarebbe risultato l'incasso dell'assegno anzidetto presso la *“[...] in data 02.04.2014”*.

Alla luce di tutte tali considerazioni, l'intermediario chiede che la domanda sia dichiarata improcedibile e, in subordine, che le richieste formulate dalla ricorrente nel merito siano integralmente respinte.

DIRITTO

Osserva, innanzitutto, il Collegio come sia pacifica l'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento ottenuto dalla ricorrente grazie ad un contratto con cessione del quinto dello stipendio, così come non sussiste alcun contrasto con riferimento all'intervenuta data di estinzione.

Muovendo da tali dati condivisi, il Collegio rileva che la determinazione degli importi eventualmente dovuti a fronte della estinzione anticipata del finanziamento debba avvenire tenendo conto di quei principi che il Collegio stesso ha più volte avuto modo di ribadire in relazione alla fattispecie oggi oggetto di esame.

In via preliminare, peraltro, e con riferimento all'eccezione formulata dal resistente in relazione alla carenza di legittimazione passiva, si dirà immediatamente come essa non possa essere accolta. In relazione all'analisi documentale, nonché della ricostruzione nella successione di eventi intercorsi tra le parti, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va senza dubbio disattesa sia a fronte della piena interlocuzione sempre intervenuta fra le parti (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli, decisione n. 2001 del 11, Collegio di Milano, decisione n. 4064 del 2013), sia del ruolo effettivamente assunto dall'intermediario attualmente resistente, che configurano palesamente con il ruolo del mero mandatario privo di procure ovvero privo di rappresentanza, posto che lo stesso ha altresì provveduto a realizzare i conteggi estintivi (si veda anche, in questo senso, Collegio di Milano, decisione 3473/14).

Quanto al fondamento delle richieste di restituzione e/o scomputo delle somme non dovute formulate nel merito dal ricorrente, è noto che il rimborso anticipato del finanziamento è regolato dall'art. 125-sexies del t.u.b., che stabilisce, da una parte il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto e, dall'altra, il diritto per il finanziatore di



ottenere un indennizzo equo per i costi derivanti dal rimborso anticipato del credito. Tale norma deve essere interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d'Italia che richiedono l'applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all'intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. *recurring*). Le suddette voci di costo si affiancano a quelle relative ad attività che si esauriscono nell'ambito della fase prodromica dell'iniziativa di finanziamento, propedeutica alla stipulazione del contratto (c.d. *up front*): trattandosi di costi sostenuti per attività che non si sviluppano per l'intera durata del rapporto obbligatorio, le somme corrispondenti ad attività *up front* possono essere integralmente trattenute dall'intermediario, in quanto relative ad attività già svolte nell'interesse del cliente per l'erogazione del finanziamento (cfr., ad es., Collegio di Napoli, decisione n. 746, /2012).

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le 'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui: *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*. Tale ultima norma rappresenta il criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui: *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”*. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei*



fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti).

Conseguentemente, in base agli indicati principi e norme, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione" (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto carente e comunque approssimativa nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Alla luce di ciò, e in applicazione del criterio *pro-rata temporis*, il Collegio ritiene che l'intermediario debba provvedere alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di Euro 1.292,55 (dovendosi contenere la domanda in relazione a quanto già richiesto in reclamo), oltre interessi dal reclamo al saldo.

Relativamente alla richiesta di rimborso delle somme addebitate in conteggio a titolo di rate insolute, va osservato che la parte resistente ha prodotto, con documentazione allegata alle controdeduzioni, copia della lettera di comunicazione di rimborso cui è allegata copia dell'assegno circolare non trasferibile in favore della ricorrente, per un importo di Euro 277,00 ed emesso in data 25.03.2013: poiché l'intermediario dichiara altresì che tale assegno sarebbe stato incassato dalla ricorrente, senza peraltro che vi sia prova di tale evento, il Collegio indica che tale somma di Euro 277,20 dovrà essere restituita, solo laddove l'incasso non sia effettivamente già avvenuto, risolvendosi altrimenti in un ingiustificato arricchimento della ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.292,55, oltre a interessi dal reclamo al saldo, oltre alle mensilità di novembre e dicembre 2012, qualora non ancora corrisposte. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA